SENTENZA 22, 10, 1998 — CAUSA C-301/95

SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione) 22 ottobre 1998 *

Nella	causa	C-301.	/95,
-------	-------	--------	------

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Götz zur Hausen, consigliere giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

ricorrente,

contro

Repubblica federale di Germania, rappresentata dal signor Ernst Röder, Ministerialrat presso il ministero federale dell'Economia, in qualità di agente, assistito dall'avv. Dieter Sellner, del foro di Bonn, D-53107 Bonn,

convenuta,

avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto degli artt. 5 e 189 del Trattato CE e della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40), e segnatamente degli artt. 2, 3, 5, n. 2, 6, n. 2, 8, 9 e 12, nn. 1 e 2, della medesima,

^{*} Lingua processuale: il tedesco.

LA CORTE (Sesta Sezione),

composta dai signori P. J. G. Kapteyn, presidente di sezione, G. F. Mancini, J. L. Murray, H. Ragnemalm e K. M. Ioannou (relatore), giudici,

avvocato generale: J. Mischo cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale

vista la relazione d'udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 22 gennaio 1998,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 12 marzo 1998,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria della Corte il 20 settembre 1995, la Commissione delle Comunità europee ha proposto, in forza dell'art. 169 del Trattato CE, un ricorso diretto a far dichiarare che la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza del combinato disposto degli artt. 5 e 189 del Trattato CE e della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GU L 175, pag. 40; in prosieguo: la «direttiva»), e segnatamente degli artt. 2, 3, 5, n. 2, 6, n. 2, 8, 9 e 12, nn. 1 e 2, della medesima.

	
2	La direttiva, adottata sulla base degli artt. 100 e 235 del Trattato CEE, nel suo undicesimo 'considerando' enuncia che «() gli effetti di un progetto sull'ambiente debbono essere valutati per proteggere la salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento della varietà delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema in quanto risorsa essenziale di vita».
3	L'art. 1 della direttiva dispone quanto segue:
	«1. La presente direttiva si applica alla valutazione dell'impatto ambientale dei progetti pubblici e privati che possono avere un impatto ambientale importante.
	2. Ai sensi della presente direttiva si intende per:
	progetto:
	la realizzazione di lavori di costruzioni o di altri impianti od opere,
	()
	I - 6156

autorizzazione:
decisione dell'autorità competente, o delle autorità competenti, che conferisce al committente il diritto di realizzare il progetto stesso.
()».
L'art. 3 della direttiva recita:
«La valutazione dell'impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare e conformemente agli articoli da 4 a 11, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:
— l'uomo, la fauna e la flora;
— il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio;
— l'interazione tra i fattori di cui al primo e secondo trattino;
 i beni materiali ed il patrimonio culturale».

- A norma dell'art. 12, n. 1, della direttiva, gli Stati membri dovevano prendere le misure necessarie per conformarvisi entro un termine di tre anni a decorrere dalla notifica. La direttiva è stata notificata il 3 luglio 1985; pertanto tale termine è scaduto il 3 luglio 1988.
- In Germania la direttiva è stata recepita mediante il Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung 12 febbraio 1990 (legge concernente la valutazione dell'impatto ambientale; in prosieguo: l'«UVPG»), entrato in vigore il 1° agosto 1990 (BGBl. I, 1990, pag. 205).
- Dopo aver esaminato il contenuto dell'UVPG, la Commissione è giunta alla conclusione che la legislazione vigente in Germania, nel testo notificatole, non fosse conforme alle disposizioni della direttiva. Con lettera di diffida datata 4 febbraio 1992, la Commissione ha pertanto informato il governo tedesco dei vari addebiti da essa mossi a suo carico.
- In seguito alla risposta del governo tedesco, comunicata con lettera datata 16 giugno 1992, la Commissione ha riesaminato la propria posizione in merito ad alcune delle censure formulate nella sua lettera di diffida e, alla fine, nel parere motivato indirizzato il 4 luglio 1994 al detto governo, ha riproposto una serie di censure raggruppabili in sei capi, costituenti ciascuno un'ipotesi distinta di inadempimento all'obbligo di corretta trasposizione della direttiva. La Commissione invitava il governo tedesco ad adottare i provvedimenti richiesti per conformarsi al parere motivato entro due mesi dalla data della sua notificazione.
- Non avendo ricevuto nessuna risposta al suo parere motivato, la Commissione ha adito la Corte. Il ricorso della Commissione verteva su sei distinti capi di inadempimento, vale a dire sulla trasposizione tardiva della direttiva, sull'omessa comunicazione di tutte le disposizioni adottate nell'ambito disciplinato dalla medesima, sulla disapplicazione della direttiva a tutti i progetti autorizzati dopo il 3 luglio 1988, sulla trasposizione incompleta dell'art. 2 della direttiva relativamente ai

10

11

13

COMMISSIONE / GERMANIA
progetti elencati nell'allegato II di quest'ultima, sulla trasposizione incompleta dell'art. 5, n. 2, della direttiva, e sulla disapplicazione di quest'ultima in occasione della realizzazione di due specifici progetti.
In seguito alle precisazioni fornite dal governo tedesco in sede di controricorso, la Commissione ha abbandonato le censure oggetto del sesto capo del ricorso.
Sulla trasposizione tardiva della direttiva
La Commissione contesta al governo tedesco il fatto di non aver adottato, entro il termine prescritto, le misure necessarie per conformarsi alla direttiva in quanto tale termine è scaduto il 3 luglio 1988 e l'UVPG è entrato in vigore il 1° agosto 1990. Lo Stato convenuto sarebbe pertanto venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del combinato disposto degli artt. 5 e 189, terzo comma, del Trattato e 12, n. 1, della direttiva.
Il governo tedesco contesta l'opportunità di una dichiarazione formale relativa all'allegato inadempimento, in quanto la Corte, nella sentenza 9 agosto 1994, causa C-396/92, Bund Naturschutz in Bayern e a. (Racc. pag. I-3717), avrebbe già accertato che la direttiva era stata recepita tardivamente in Germania.
Occorre rilevare a tal riguardo che la citata sentenza Bund Naturschutz in Bayern e a. è stata pronunciata nell'ambito di un rinvio pregiudiziale avente ad oggetto l'interpretazione dell'art. 12, n. 1, della direttiva. Un giudizio d'inadempimento ha, viceversa, oggetto e conseguenze differenti.

	SENTENZA 22. 10. 1998 — CAUSA C-301/95
14	Per quanto riguarda il suo oggetto, l'azione d'inadempimento mira a far dichiarare formalmente l'inadempimento da parte di uno Stato membro degli obblighi ad esso incombenti in forza del diritto comunitario.
15	Per quanto concerne le sue conseguenze, la dichiarazione formale di inadempimento costituisce un presupposto per l'eventuale avvio della procedura di cui all'art. 171 del Trattato CE, quale modificato dal Trattato sull'Unione europea.
16	Infine, conformemente alla giurisprudenza della Corte, la Commissione, tenuto conto del suo ruolo di custode del Trattato, è la sola competente a decidere se sia opportuno iniziare un procedimento per la dichiarazione di un inadempimento (sentenza 11 agosto 1995, causa C-431/92, Commissione/Germania, Racc. pag. I-2189, punto 22).
17	Occorre pertanto dichiarare che, non avendo adottato, nel termine prescritto, le misure necessarie per conformarsi alla direttiva, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 12, n. 1, della detta direttiva.
	Sull'omessa comunicazione di tutte le disposizioni adottate nell'ambito disciplinato dalla direttiva
18	Ai sensi dell'art. 12, n. 2, della direttiva, «gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva».

19	La Commissione contesta al governo tedesco il fatto di non averle comunicato tutte le disposizioni nazionali finalizzate al recepimento della direttiva, segnatamente quelle adottate dai Länder. Queste ultime disposizioni, adottate nell'ambito disciplinato dalla direttiva, avrebbero dovuto, secondo la Commissione, esserle comunicate, conformemente all'art. 12, n. 2, della direttiva. Lo Stato convenuto sarebbe pertanto venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in virtù del combinato disposto degli artt. 5 e 189, terzo comma, del Trattato e 12, n. 2, della direttiva.
0	Il governo tedesco obietta che né quest'ultima disposizione, né nessun'altra disposizione di diritto comunitario gli imporrebbero di comunicare alla Commissione tutte le misure da esso adottate per conformarsi alla direttiva.
11	Esso allega peraltro che, conformemente all'art. 4 dell'UVPG, questa legge prevarrebbe sulle leggi specifiche nonché sulla legislazione dei Länder. Nel caso in cui le disposizioni contenute in queste ultime dovessero rivelarsi meno severe di quelle stabilite dall'UVPG, le regole dell'UVPG sarebbero direttamente applicabili. In tal modo, l'UVPG garantirebbe la piena osservanza delle prescrizioni della direttiva, di modo che la comunicazione di altre disposizioni alla Commissione sarebbe superflua.
2	Occorre rilevare a tal riguardo che il dettato dell'art. 12, n. 2, della direttiva non lascia nessun dubbio riguardo alla portata dell'obbligo incombente agli Stati membri di comunicare alla Commissione tutte le disposizioni da essi adottate nell'ambito disciplinato dalla direttiva. Esso non consente nemmeno di supporre che possano porsi distinzioni nell'ambito del detto obbligo in base alla struttura federale o centralista degli Stati membri o secondo la procedura legislativa seguita da ciascuno di essi.

23	Dal momento che l'obbligo di comunicazione concerne tutte le disposizioni nazionali adottate nell'ambito disciplinato dalla direttiva, l'accertamento dell'allegato inadempimento non può essere influenzato dalla considerazione che le disposizioni dell'UVPG, comunicate alla Commissione, prevalgono sulle disposizioni non comunicate.
24	Occorre pertanto dichiarare che, non avendo comunicato alla Commissione tutte le misure da essa adottate per conformarsi alla direttiva, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 12, n. 2, della detta direttiva.
	Sulla disapplicazione della direttiva a tutti i progetti autorizzati dopo il 3 luglio 1988
25	L'art. 22, n. 1, dell'UVPG prevede un regime transitorio, secondo il quale le procedure di autorizzazione già avviate devono essere portate a termine conformemente alle disposizioni della detta legge, qualora il progetto non sia stato ancora pubblicato al momento dell'entrata in vigore dell'UVPG, vale a dire il 1° agosto 1990.
26	Secondo la Commissione, questa disposizione transitoria dell'UVPG limiterebbe nel tempo la sua sfera di applicazione, nel senso che le procedure di autorizzazione avviate anteriormente al 1° agosto 1990, ma dopo il 3 luglio 1988, data di scadenza del termine di attuazione della direttiva, non sarebbero soggette ad una valutazione del loro impatto ambientale conformemente alle prescrizioni della direttiva. Lo
	I - 6162

Stato convenuto sarebbe pertanto venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del combinato disposto degli artt. 5 e 189, terzo comma, del Trattato e 12, n. 1, della direttiva.

Il governo federale asserisce che già dalle citate sentenze Bund Naturschutz in Bayern e a. e Commissione/Germania si ricaverebbe che la Repubblica federale di Germania non era autorizzata ad introdurre una deroga quale quella contenuta nell'art. 22, n. 1, dell'UVPG relativamente ai progetti per i quali la domanda di autorizzazione fosse stata inoltrata dopo il 3 luglio 1988 e ad esentare così i detti progetti dall'obbligo della valutazione d'impatto ambientale. Poiché la questione sarebbe stata pertanto risolta da queste due sentenze, nulla giustificherebbe che la Corte si pronunci di nuovo su tale punto di diritto.

Occorre osservare a tal riguardo che la causa che ha condotto alla citata sentenza Commissione/Germania aveva un oggetto diverso, vale a dire la dichiarazione dell'inadempimento dello Stato convenuto a seguito dell'inosservanza, in un caso concreto di realizzazione di uno specifico progetto, dell'obbligo di valutazione dell'impatto ambientale, conformemente alle prescrizioni della direttiva. Essa non era diretta all'accertamento dell'inadempimento del detto Stato conseguente all'adozione dell'art. 22 dell'UVPG.

Ne discende che, alla luce delle considerazioni esposte nei punti 13-15 della presente motivazione, occorre dichiarare che, non avendo previsto l'obbligo di una valutazione del loro impatto ambientale per tutti i progetti da sottoporre a siffatta valutazione conformemente alla direttiva, per i quali la procedura di autorizzazione era stata avviata dopo il 3 luglio 1988, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'art. 12, n. 1, della detta direttiva.

Sull'attuazione incompleta dell'art. 2 della direttiva in relazione ai progetti

	elencati nell'allegato II di quest'ultima
30	L'art. 2 della direttiva così dispone:
	«1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell'autorizzazione, i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, formino oggetto di una valutazione del loro impatto.
	Detti progetti sono definiti nell'articolo 4.
	()».
31	L'art. 4 precisa che:
	«1. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 3, i progetti appartenenti alle classi elencate nell'allegato I formano oggetto di valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10.
	2. I progetti appartenenti alle classi elencate nell'allegato II formano oggetto di una valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10 quando gli Stati membri ritengono che le loro caratteristiche lo richiedano.

I - 6164

A tal fine, gli Stati membri possono, tra l'altro, specificare alcuni tipi di progetti da sottoporre ad una valutazione d'impatto o fissare criteri e/o soglie limite per determinare quali dei progetti appartenenti alle classi elencate nell'allegato II debbano formare oggetto di una valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10».

L'allegato I della direttiva comprende nove categorie di progetti definite in base alla loro natura, quali le raffinerie di petrolio, gli impianti chimici integrati, la costruzione di autostrade, i porti commerciali. Nell'allegato II, intitolato «Progetti di cui all'articolo 4, paragrafo 2», sono elencate dodici categorie di progetti. A differenza dell'allegato I, le categorie elencate nell'allegato II sono ripartite in sottocategorie, ciascuna preceduta dalle lettere dell'alfabeto, ad eccezione delle categorie comprese nei punti 5, 9 e 12.

La Repubblica federale di Germania, facendo ricorso al potere conferitole dall'art. 4, n. 2, della direttiva, in combinato disposto con l'allegato II, nell'art. 3 dell'UVPG e nel suo allegato ha individuato alcuni progetti che ha deciso di far rientrare nella sfera di applicazione di questa legge nonché di assoggettare all'obbligo di valutazione del loro impatto ambientale.

La Commissione sostiene che la disciplina tedesca non comprenderebbe tutte le classi di progetti elencate nell'allegato II della direttiva. Infatti, secondo la Commissione, tutti i progetti elencati nell'allegato II della direttiva, sotto le varie lettere dell'alfabeto che precedono le suddivisioni delle categorie comprese nel detto allegato, dovrebbero essere considerati «classi» ai sensi dell'art. 4, n. 2, della direttiva. La Commissione non contesta il fatto che gli Stati membri, in forza dell'art. 4, n. 2, della direttiva, possano introdurre distinzioni, in funzione delle loro caratteristiche, fra i progetti rientranti in una determinata classe dell'allegato II della direttiva, ma ritiene inammissibile esentare, a livello generale, intere classi dalla valutazione obbligatoria.

- La Commissione chiede pertanto alla Corte di dichiarare che lo Stato convenuto, avendo sottratto anticipatamente all'obbligo di valutazione del loro impatto ambientale intere classi di progetti elencate nell'allegato II della direttiva, è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del combinato disposto degli artt. 5 e 189, terzo comma, del Trattato e 2, n. 1, e 12, n. 1, della direttiva.
- Il governo tedesco ritiene opportuno porre una distinzione tra le nozioni di classe e di progetto. Esso ritiene che l'allegato II della direttiva elenchi, in totale, «dodici classi di progetti», all'interno delle quali si troverebbero progetti «specifici». Pertanto, ciascuna delle dodici categorie dell'allegato costituirebbe una classe di progetti e ciascuna suddivisione di queste categorie, preceduta da una lettera dell'alfabeto, costituirebbe uno specifico progetto.
- Il governo tedesco allega che, in forza dell'art. 4, n. 2, della direttiva, ciascuno Stato membro potrebbe decidere discrezionalmente quale progetto tra quelli specifici elencati nelle dodici classi debba essere soggetto a valutazione obbligatoria. L'UVPG avrebbe preso in considerazione tutte le classi di progetti di cui all'allegato II della direttiva e, all'interno di queste ultime, esso assoggetterebbe all'obbligo di valutazione d'impatto ambientale i progetti per i quali il legislatore federale abbia ritenuto che le loro caratteristiche lo richiedessero. A tal fine, il governo tedesco avrebbe fissato, conformemente al suo potere discrezionale, per alcuni tipi di progetti criteri e/o soglie limite per determinare gli ambiti dell'obbligo di valutazione. Sarebbe pertanto inesatto asserire che la Repubblica federale di Germania abbia esentato dall'obbligo di valutazione intere classi di progetti.
- Conformemente alla giurisprudenza della Corte, l'art. 4, n. 2, della direttiva non conferisce agli Stati membri il potere di escludere globalmente e definitivamente una o più classi di cui all'allegato II dalla possibilità di una valutazione d'impatto (v. sentenza 2 maggio 1996, causa C-133/94, Commissione/Belgio, Racc. pag. I-2323, punto 43). Ai fini di decidere sul punto controverso in oggetto occorre pertanto, in primo luogo, affrontare la questione relativa all'interpretazione della nozione di classi di progetti, ai sensi dell'art. 4 della direttiva.

39	Occorre rilevare a tal riguardo che sia il n. 1 sia il n. 2 dell'art. 4 della direttiva utilizzano la stessa espressione nei passaggi in cui fanno riferimento alla nozione di cui trattasi, vale a dire «i progetti appartenenti alle classi elencate nell'allegato I formano oggetto di valutazione ()» e «i progetti appartenenti alle classi elencate nell'allegato II formano oggetto di una valutazione () quando ()».
40	Ne discende che la nozione presa in considerazione non può avere un contenuto e una portata diversi a seconda che sia richiamata nell'allegato I o nell'allegato II della direttiva.
41	Pertanto, dato che questa nozione si riferisce, nell'allegato I, a categorie di progetti definite secondo la loro natura, essa può riferirsi, relativamente all'allegato II, solo a categorie di progetti del medesimo genere.
12	Ebbene, le nove categorie di progetti di cui all'allegato I non potrebbero, per loro natura, corrispondere alle dodici categorie dell'allegato II, dato che ognuna di queste ultime costituisce un vasto ambito di attività economiche, bensì a suddivisioni di queste categorie, precedute ciascuna da una lettera dell'alfabeto. Questa considerazione è corroborata dalla constatazione che le categorie di cui ai nn. 5, 9 e 12 dell'allegato II, che non hanno suddivisioni, costituiscono ciascuna un'attività ben circoscritta.
13	Ad esempio, la categoria di progetti intitolata «Costruzione di autostrade, vie di rapida comunicazione, tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza, nonché aeroporti ()», menzionata nel punto 7 dell'allegato I, non può corrispondere, come classe di progetti, alla categoria menzionata nel punto 10 dell'allegato II, intitolata «Progetti di infrastruttura», bensì alla lett. d) di tale punto, che si riferisce alla «Costruzione di strade, porti, compresi i porti di pesca, e aeroporti (progetti

non contemplati dall'allegato I)».

- Qualsiasi diversa interpretazione della nozione di cui trattasi priverebbe di concreta efficacia il principio enunciato dall'art. 2, n. 1, della direttiva, secondo il quale i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, devono formare oggetto di una valutazione d'impatto ambientale, e attribuirebbe agli Stati membri il potere di applicare secondo modalità discrezionali l'allegato II della direttiva.
- È proprio in base a tale principio che la Corte ha dichiarato che il margine di discrezionalità attribuito agli Stati membri dall'art. 4, n. 2, della direttiva trova i suoi limiti nell'obbligo di valutazione d'impatto enunciato dall'art. 2, n. 1 (v. sentenza 24 ottobre 1996, causa C-72/95, Kraaijeveld e a., Racc. pag. I-5403, punto 50), e che i criteri e/o soglie limite di cui al detto art. 4, n. 2, hanno lo scopo di agevolare la valutazione delle caratteristiche concrete di un progetto al fine di stabilire se vada sottoposto all'obbligo di valutazione e non di sottrarre anticipatamente a detto obbligo talune classi complete di progetti di cui all'allegato II, che si prevede di attuare nel territorio di uno Stato membro (sentenza Commissione/Belgio, citata, punto 42).
- Occorre di conseguenza dichiarare che, avendo sottratto anticipatamente all'obbligo di valutazione del loro impatto ambientale intere classi di progetti elencate nell'allegato II della direttiva, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 2, n. 1, e 4, n. 2, della detta direttiva.

Sulla trasposizione incompleta dell'art. 5, n. 2, della direttiva

L'art. 5, n. 1, della direttiva enuncia l'obbligo degli Stati membri di adottare le misure necessarie per garantire che il committente fornisca talune informazioni concernenti un progetto soggetto ad una valutazione del suo impatto ambientale. Queste informazioni sono specificate nel n. 2 della medesima disposizione e nell'allegato III della direttiva.

- La Commissione rileva che l'art. 6, nn. 3 e 4, dell'UVPG, nel recepire l'art. 5, n. 2, della direttiva, definisce le informazioni che il committente deve fornire. Tuttavia, l'art. 6, n. 2, seconda frase, dell'UVPG prevede che tali disposizioni siano applicabili solo «se le informazioni elencate ai nn. 3 e 4 non siano definite nei dettagli da una norma di legge».
- Giò significa, secondo la Commissione, che altre disposizioni legislative, qualora definiscano nei dettagli la natura e il volume delle informazioni da fornire, prevarrebbero sulle disposizioni dell'UVPG e si sostituirebbero quindi ad esse in tali casi. La Commissione giunge pertanto alla conclusione che, non avendo emanato una disposizione generale in merito alle informazioni da fornire conformemente alla direttiva, lo Stato convenuto sarebbe venuto meno agli obblighi ad esso incombenti in forza del combinato disposto degli artt. 5 e 189, terzo comma, del Trattato e 5, n. 2, e 12, n. 1, della direttiva.
- Il governo tedesco allega che la tesi della Commissione poggerebbe su un'interpretazione errata dell'art. 6, n. 2, dell'UVPG. Questa disposizione non derogherebbe alla norma generale di cui all'art. 4 dell'UVPG, la quale disciplinerebbe i rapporti tra l'UVPG e le altre disposizioni di legge, emanate dalla federazione o dai Länder nell'ambito regolato dalla direttiva. Conformemente a questa norma, se le prescrizioni stabilite in tali norme di legge dovessero risultare meno severe di quelle dell'UVPG, quest'ultimo dovrebbe prevalere in sede di applicazione.
- Occorre rilevare a tal riguardo che l'art. 5, n. 2, della direttiva specifica il contenuto minimo che devono avere le informazioni che il committente deve fornire. La Commissione non contesta al governo tedesco il fatto che l'art. 6, nn. 3 e 4, dell'UVPG non garantisca una trasposizione corretta della corrispondente disposizione della direttiva.
- Per il caso in cui, per ragioni eventualmente collegate alla struttura federale di questo Stato membro, altre specifiche disposizioni della federazione o dei Länder stabiliscano regole particolari che rispondano eventualmente ad esigenze tipiche dei diversi ambiti di attività disciplinati dalla direttiva, occorre osservare che l'art. 13

della direttiva riconosce agli Stati membri il potere di fissare norme più rigorose di quelle previste da quest'ultima. Peraltro, secondo le spiegazioni fornite dal governo tedesco, la norma generale di cui all'art. 4 dell'UVPG garantisce l'applicazione dell'art. 6, nn. 3 e 4, dell'UVPG qualora le prescrizioni contenute in specifiche disposizioni risultino meno severe di quelle enunciate nella corrispondente disposizione dell'UVPG.

Alla luce di tali considerazioni, occorre pertanto respingere questo capo del ricorso.

- In base ai suesposti motivi, occorre di conseguenza dichiarare che la Repubblica federale di Germania,
 - non avendo adottato, nel termine prescritto, le misure necessarie per conformarsi alla direttiva,
 - non avendo comunicato alla Commissione tutte le misure da essa adottate per conformarsi alla detta direttiva,
 - non avendo previsto l'obbligo di una valutazione del loro impatto ambientale per tutti i progetti da sottoporre a siffatta valutazione conformemente alla direttiva, per i quali la procedura di autorizzazione era stata avviata dopo il 3 luglio 1988, e
 - avendo sottratto anticipatamente all'obbligo di valutazione del loro impatto ambientale intere classi di progetti elencate nell'allegato II della detta direttiva,

55

56

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 2, n. 1, 4, n. 2, e 12, nn. 1 e 2, della direttiva.
Per il resto, il ricorso va respinto.
Sulle spese
A norma dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese. La Repubblica federale di Germania è rimasta essenzialmente soccombente e va pertanto condannata alle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
 Non avendo adottato, nel termine prescritto, le misure necessarie per conformarsi alla direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati pro- getti pubblici e privati,

SENTENZA 22, 10, 1998 --- CAUSA C-301/95

 non	avendo	comunicato	alla	Commissione	tutte l	e misure	da	essa	adot-
tate	per con	formarsi alla	deti	ta direttiva,					

- non avendo previsto l'obbligo di una valutazione del loro impatto ambientale per tutti i progetti da sottoporre a siffatta valutazione conformemente alla direttiva, per i quali la procedura di autorizzazione era stata avviata dopo il 3 luglio 1988, e
- avendo sottratto anticipatamente all'obbligo di valutazione del loro impatto ambientale intere classi di progetti elencate nell'allegato II della detta direttiva,

la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 2, n. 1, 4, n. 2, e 12, nn. 1 e 2, della direttiva.

- 2) Per il resto, il ricorso è respinto.
- 3) La Repubblica federale di Germania è condannata alle spese.

Kapteyn Mancini Murray

Ragnemalm Ioannou

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 22 ottobre 1998.

Il cancelliere Il presidente della Sesta Sezione

R. Grass P. J. G. Kapteyn